

COMUNE

DI

INCISA SCAPACCINO

**Regolamento per i lavori, le forniture ed i
servizi da eseguirsi in economia**

Elaborato conformemente al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.i., approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 2001

Art. 1

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene le norme intese a determinare e disciplinare l'esecuzione nel Comune dei lavori, delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi in economia.
2. Ogni Servizio Comunale può eseguire i lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento, nell'ambito delle somme stanziare in bilancio per i singoli interventi e relativi capitoli di P.E.G. e nei limiti individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Tutti gli importi espressi nel presente regolamento sono da intendersi al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 2

Lavori, forniture e servizi in economia

1. I lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia sono i seguenti :
 - a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, di arredi e suppellettili per ufficio e di materiali elettorali; acquisto e rilegatura di atti; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; spese postali;
 - b) acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni ed agenzie di stampa, servizi stampa; spese di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attività ricreative, scientifiche e culturali;
 - c) lavori di traduzione; spese per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali; spese per concorsi; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia e riproduzione grafica; legatoria, cinematografia, fotografia e apparecchiatura tecniche; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e spese per il relativo materiale di consumo; servizi per lo sviluppo di applicazioni informatiche di masterizzazione compact disk, di registrazione dati;
 - d) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi; acquisto di materiale di ricambio e accessori; spese per il funzionamento dei magazzini, delle autorimesse, dell'officina automobilistica e relativi impianti ed apparecchiature;
 - e) forniture di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
 - f) spese relative alla pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per l'illuminazione e l'acclimatizzazione dei locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine e relative spese di allacciamento;

- g) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- h) acquisto di medaglie, distintivi, diplomi, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie; spese per conferenze, convegni, riunioni, mostre, cerimonie e altre spese di rappresentanza;
- i) acquisto, confezione e riparazione di capi di vestiario; acquisto e confezione di tute, camici ed altri indumenti da lavoro;
- j) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale;
- k) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati, e relativi sistemi di elaborazione sia distribuiti che accentrati;
- l) spese per servizi assicurativi;
- m) forniture, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- n) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo non superiore a 30.000 Euro (pari a lire 58.088.100) su immobili comunali demaniali e patrimoniali, su impianti, nonché su edifici destinati a sedi di uffici comunali;
- o) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo non superiore a 30.000 Euro (pari a lire 58.088.100), della viabilità e della rete fognaria e di depurazione;
- p) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio e di apparati e sistemi di difesa passiva;
- q) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- r) forniture di materiali da cantiere occorrenti per l'esecuzione di lavori da eseguirsi direttamente;
- s) lavori e forniture per riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi straordinari o calamitosi ed altri interventi di protezione civile;
- t) lavori e forniture per la manutenzione periodica degli argini lungo gli alvei; per la chiusura delle piccole rotte, per la ripresa di frane nelle sponde e per la rimozione di parziali interramenti sul fondo degli alvei stessi; lavori e forniture per le riparazioni urgenti dei manufatti, meccanismi e macchinari di ogni genere lungo le aste fluviali e per la prevenzione di imminenti eventi calamitosi; lavori e forniture per interventi di rinaturalizzazione delle sponde;
- u) lavori, forniture e servizi accessori alla compilazione di progetti e per l'effettuazione di indagini, sondaggi, analisi, prospezioni o rilievi;
- v) interventi di forestazione, di recupero, miglioramento, manutenzione e gestione territoriale, faunistica ed ambientale;

- w) lavori, forniture e servizi di qualsiasi natura per i quali siano andati deserti i pubblici incanti o le licitazioni private, nonché le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - x) forniture, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esatta esecuzione anche nel tempo previsto; lavori di completamente o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni quando l'appaltatore abbia eseguito almeno il cinquanta per cento delle prestazioni, forniture e servizi, constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
 - y) lavori, forniture e servizi accessi o di completamente non previsti nei contratti in corso di esecuzione, per i quali l'amministrazione non può o non intende avvalersi della facoltà di imporre l'esecuzione alla controparte contrattuale;
 - z) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo di 2.000 Euro (pari a Lire 3.872.540).
- 2.** I Responsabili dei Servizi dispongono direttamente, previo accertamento della disponibilità dei fondi nel Piano Esecutivo di Gestione, o del Bilancio preventivo annuale, secondo le modalità di cui al successivo articolo 3:
- a) l'effettuazione dei lavori in economia, di cui al comma 1 nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma, quando l'ammontare non supera l'importo di 15.000 Euro (Lire 29.044.050), oneri fiscali esclusi;
 - b) l'effettuazione delle forniture di cui al comma 1, quando l'ammontare non supera l'importo di 15.000 Euro (Lire 29.044.050);
 - c) la prestazione dei servizi di cui al comma 1, quando l'ammontare non supera l'importo di 15.000 Euro (Lire 29.044.050);
- 3.** In ogni caso, possono essere effettuati in economia, per un importo fino a 100.000 Euro (Lire 196.270.000) i lavori elencati nel comma 1, qualora rientrino nelle seguenti categorie generali:
- a) manutenzione di opere o impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109;
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - e) completamente di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 3

Modi di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia

- 1.** I lavori le forniture e i servizi di cui all'articolo 2 possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta:
- b) a cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 4

Esecuzione in amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi di importo non superiore a 50.000 Euro per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da personale dipendente dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima; il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
2. Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, previa richiesta di preventiva offerta a non meno di tre fornitori. E' consentito il ricorso a un solo fornitore nei casi di specialità o di urgenza della fornitura o quando l'ammontare della spesa non superi, al netto degli oneri fiscali, l'importo di 5.000 Euro (pari a Lire 9.681.350).

Art. 5

Esecuzione a cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le forniture e i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a terzi.
2. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
3. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.
4. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza degli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

Art. 6 Preventivi di spesa

1. I preventivi sono richiesti, per le forniture, a non meno di tre soggetti e imprese di fiducia, dotate delle necessarie capacità tecniche, e contengono le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative ed ai regolamentari vigenti. E' consentita la richiesta ad un solo soggetto o impresa nei casi di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Per i lavori l'affidamento è preceduto da indagine di mercato attraverso il metodo della gara ufficiosa fra almeno cinque ditte o imprese di fiducia dell'Amministrazione e ritenute idonee, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente per la partecipazione ad appalti pubblici. E' consentito il ricorso ad una sola ditta o impresa nei casi di urgenza dei lavori da eseguire o quando l'ammontare della spesa sia inferiore, al netto degli oneri fiscali, all'importo di 10.000 Euro (Lire 19.362.700).
3. Per i servizi l'affidamento è preceduto da indagine di mercato attraverso il metodo della gara ufficiosa fra almeno cinque ditte o imprese di fiducia dell'Amministrazione e ritenute idonee, purché in possesso delle necessarie capacità tecniche. I preventivi devono contenere le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore nonché la facoltà per l'amministrazione di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative ed ai regolamentari vigenti. E' consentito il ricorso ad una sola ditta o impresa nei casi di urgenza o quando l'ammontare della spesa sia inferiore, al netto degli oneri fiscali, all'importo di 5.000 Euro (Lire 9.681.350).
4. Nell'atto del Responsabile del Servizio che dispone la spesa sono indicati la ragione sociale e la sede, i requisiti posseduti ed i motivi della scelta.
5. I preventivi possono essere richiesti anche sulla base di progetti esecutivi.
6. L'ordine è effettuato con apposito buono d'ordine o lettera d'ordine a firma del responsabile per i lavori, forniture o servizi, nei limiti di importo di cui all'art. 1. Tale documento deve contenere il riferimento al presente regolamento, al capitolo di bilancio ed al numero di impegno di spesa.
7. Le acquisizioni di beni, servizi e prestazioni si effettuano al miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 537/93, così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 724/94.
8. Ove la particolarità dei lavori e/o delle forniture lo richieda, la contrattazione può avvenire a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 7
Minute spese

1. Le piccole spese in genere, riguardanti le fattispecie disciplinate dall'art. 2 del presente regolamento, non eccedenti l'importo di 2.000 Euro (pari a Lire 3.872.540), sono disposte dal Responsabile del Servizio (oppure dal Segretario Comunale, in caso di sua assenza) anche mediante apposito buono d'ordine, controfirmato dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, quale attestazione della copertura finanziaria.

Art. 8
Inadempienze o ritardi

1. Nei casi di inadempienza o ritardo per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi, si applicano le penali, che sono obbligatoriamente stabilite nella lettera o atto di cui all'articolo **6**.
2. Nei casi di cui al comma 1 i Responsabili dei Servizi, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale viene fissato un termine non superiore a trenta giorni per provvedere, possono disporre, in caso di ulteriore inadempimento, l'esecuzione in economia di tutto o parte dei lavori, delle provviste e dei servizi, a spese del soggetto o dell'impresa medesima, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o inadempienza.

Art. 9
Certificato di regolare esecuzione

1. I lavori, le forniture e i servizi di cui all'articolo 2, sono soggetti a rilascio di certificazione di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento individuato dal Responsabile del Servizio.
2. E' consentito il rilascio del certificato di regolare esecuzione parziale dei lavori, delle forniture e dei servizi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente.
3. Nel caso di spese inferiori a 5.000 Euro è consentito di non far luogo all'emissione di un certificato di regolare esecuzione, ma il responsabile del servizio, accertata la regolarità dei lavori, delle forniture o dei servizi effettuati, provvede con proprio atto alla liquidazione della spesa.

Art. 10
Annotazione dei lavori ad economia

1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
 - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto.

b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato. 2. L'annotazione avviene su di un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni ;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

Art. 11 **Conti dei fornitori**

1. In base alle risultanze del registro, il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

Art. 12 **Pagamenti**

1. Sulla base delle risultante dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore od a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedano un numero notevole di lavoratori, è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

Art. 13 **Giustificazione di minute spese**

- 1- Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

Art. 14 **Rendiconto mensile delle spese**

1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti, ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

Art. 15

Rendiconto finale delle spese

1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.
2. Per i lavori eseguiti a cottimo sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

Art. 16

Riassunto di rendiconti parziali

1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

Art. 17

Pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi

1. I lavori, le forniture ed i servizi vengono liquidati dal Responsabile del Servizio competente a presentazione di regolare fattura da parte della relativa ditta. Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi non possono essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del responsabile del procedimento.
2. Per gli acquisti, alla fattura è allegata la dichiarazione del consegnatario dalla quale risulti, quando ciò è necessario, l'avvenuta annotazione del materiale in carico inventariale ovvero l'avvenuta annotazione nei registri degli oggetti non inventariabili.

Art. 18 Lavori d'urgenza

- 1, Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari, per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato ed è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 19

Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del servizio o il tecnico all'uopo incaricato, possono disporre, contemporaneamente alla redazione di apposito verbale, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 100.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. Il verbale nei predetti casi dovrà indicare i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Esso è compilato dal Responsabile del Servizio o dal Tecnico all'uopo incaricato ed è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla legge, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unicamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
7. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 20

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

Art. 21

Rinvio alle leggi, allo statuto e ad altre fonti normative

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale.

Art. 22

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 23 Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva, ad ogni effetto, la deliberazione della sua adozione.

INDICE

Art. 1 - Contenuto del Regolamento	Pag. 2
Art. 2 - Lavori, forniture e servizi in economia	Pag.2
Art. 3 - Modi di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei Servizi in economia	Pag. 4
Art. 4 - Esecuzione in amministrazione diretta	Pag. 5
Art. 5 - Esecuzione a cottimo fiduciario	Pag. 5
Art. 6 - Preventivi di spesa	Pag. 5
Art. 7 - Minute spese	Pag. 6
Art. 8 - Inadempienze o ritardi	Pag. 7
Art. 9 - Certificato di regolare esecuzione	Pag. 7
Art. 10 - Annotazione di lavori in economia	Pag. 7
Art. 11 - Conti dei fornitori	Pag. 8
Art. 12 - Pagamenti	Pag. 8
Art. 13 - Certificazione di minute spese	Pag. 8
Art. 14 - Rendiconto mensile delle spese	Pag. 8
Art. 15 - Rendiconto finale delle spese	Pag. 9
Art. 16 - Riassunto di rendiconti parziali	Pag. 9
Art. 17 - Pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi	Pag. 9
Art. 18 - Lavori d'urgenza	Pag. 9
Art. 19 - Provvedimenti in casi di somma urgenza	Pag. 10
Art. 20 - Perizia suppletiva per maggiori spese	Pag. 10
Art. 21 - Rinvio a leggi, allo statuto e ad altri fonti normative	Pag. 11
Art. 22 - Rinvio dinamico	Pag. 11
Art. 23 - Entrata in vigore	Pag. 11

ALLEGATO "A"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione n.26 del 26/9/2001 ai sensi di legge.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.

TECNICO: Visto si esprime parere..... favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente.

IL RESPONSABILE

CONTABILE: Visto si esprime parere.... favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente.

IL RESPONSABILE